



# COVID-19

## Istruzioni operative per le aziende

Aggiornamento 12 marzo 2020

**Lettera informativa n. 8/2020**

Labour Law Team

### Uffici

#### Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124  
T: +39 02 676441

#### Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131  
T: +39 071 2916378

#### Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
T: +39 051 4392711

#### Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
T: +39 055 261961

#### Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
T: +39 010 5702225

#### Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122  
T: +39 081 662617

#### Padova

Piazza Salvemini 2, 35131  
T: +39 049 8239611

#### Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124  
T: +39 075 5734518

#### Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121  
T: +39 085 4210479

#### Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197  
T: +39 06 809631

#### Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
T: +39 011 883166

#### Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
T: +39 045 8114111

### Dalle sospensione delle attività, alle misure da adottare nelle realtà produttive e all'utilizzo della cassa integrazione di concerto con le organizzazioni sindacali

La nuova malattia infettiva Coronavirus ('COVID-19') è attualmente in una fase di espansione sulla penisola italiana e sta sollevando molteplici domande relative alla gestione del personale, nonché alla protezione della salute e della sicurezza sul lavoro.

Sulla base delle informazioni Ministeriali attualmente disponibili, lo Studio Associato di KPMG, fornisce le seguenti indicazioni operative sui comportamenti che i datori di lavoro devono adottare al fine di prevenire la diffusione del contagio da COVID-19 sul luogo di lavoro.

La rapida evoluzione della situazione determina la necessità di aggiornare le indicazioni riportate in funzione dell'espansione del contagio, nonché delle informazioni sanitarie e governative che verranno a succedersi. La presente informativa integra quindi la nostra [Lettera Informativa n. 6/2020](#).

#### Sospensione delle attività

Il Dpcm 11 marzo 2020 ha disposto la sospensione:

- delle attività commerciali al dettaglio (fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità espressamente previsti),
- dei mercati (salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari),
- delle attività dei servizi di ristorazione, fatta eccezione:
  - a) delle mense e del catering continuativo, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  - b) della ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, con riferimento sia al confezionamento che al trasporto dei prodotti;
  - c) degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali sempre garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- delle attività inerenti i servizi alla persona.

Restano tuttavia garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

### **Misure che i datori di lavoro devono adottare in Italia**

In considerazione di ciò, alla luce delle raccomandazioni fornite con il Dpcm 11 marzo 2020 è consigliabile che sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro a distanza, attraverso il ricorso allo *Smart Working* e telelavoro, ovvero favorito il ricorso a periodi di ferie, permessi o congedi, rimanendo fermi i trattamenti economici e normativi previsti per il normale svolgimento dell'attività lavorativa.

Con riferimento specifico alle attività produttive, in accordo con le indicazioni fornite dal Dpcm 11 marzo 2020, si raccomanda:

- di provvedere ad assumere protocolli di sicurezza anti-contagio
- di addottare gli strumenti di protezione individuale nel caso in cui non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento.

Ulteriori raccomandazioni:

- massima limitazione degli spostamenti all'interno dei siti;
- contingentamento dell'accesso agli spazi comuni;
- incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;

- sospensione dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione
- l'utilizzo di forme di ammortizzatori sociali funzionali a ridurre la presenza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Si segnala che in una situazione caratterizzata dalla peculiarità descritte, sembra possibile ritenere illegittimo l'eventuale rifiuto del dipendente alla sospensione dell'attività lavorativa.

### **Rapporto tra imprese, organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali**

In relazione all'attuazione di suddette misure si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Appare opportuna una stretta collaborazione tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali funzionale a regolamentare, per quanto possibile, cicli produttivi, turni di lavoro ed eventualmente accesso ad ammortizzatori sociali.

Nei prossimi giorni dovrebbero infine essere emanati provvedimenti finalizzati ad un accesso semplificato alla cassa integrazione.

\*\*\*

Resta inteso che le misure commentate nelle nostre Lettere Informativa possono essere soggette a successive modifiche e / o integrazioni in funzione della continua evoluzione della situazione e delle indicazioni fornite a livello internazionale e nazionale.

---

## Contatti

### Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

**Filippo Lo Castro**  
**Avvocato**  
**Giuslavorista**  
E: [flocastro@kpmg.it](mailto:flocastro@kpmg.it)  
T: +39 051 4392711

**Antonio Falcone**  
**Avvocato**  
**Giuslavorista**  
E: [afalcone@kpmg.it](mailto:afalcone@kpmg.it)  
T: +39 051 4392711

**Matteo Azzurro**  
**Avvocato**  
**Giuslavorista**  
E: [mazzurro@kpmg.it](mailto:mazzurro@kpmg.it)  
T: +39 02 67644821

**Kristina Kopaneva**  
**Avvocato**  
**Giuslavorista**  
E: [kkopaneva@kpmg.it](mailto:kkopaneva@kpmg.it)  
T: +39 051 4392711

[kpmg.com/it](http://kpmg.com/it)

#### Lettera informativa n. 8/2020

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

[kpmg.com/it/socialmedia](http://kpmg.com/it/socialmedia)

[kpmg.com/app](http://kpmg.com/app)

